

Codice DB0710

D.D. 20 dicembre 2013, n. 878

Occupazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili necessari per costruzione nuovo metanodotto "Allacciamento A.S.M. di Novara S.p.A. - DN 150 (6'') - 75 bar", localizzato nei Comuni di NOVARA e CASALINO (NO). Pagamento diretto delle indennita' accettate.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. n. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 456 in data 21.07.2010 con la quale il Settore regionale Programmazione e Risparmio in materia Energetica, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (svoltasi in data 25.03.2010 a Torino presso gli uffici del predetto Settore), che si possono così sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 24.09.2009;
2. dichiarazione della pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'area di una fascia di terreno larga m. 13,50 per parte dall'asse della tubazione, ridotta a m. 3,50 per parte nel tratto parallelo al gasdotto esistente "Passo Gries – Mortara", ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas e conseguente adozione della variante allo strumento urbanistico;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Precisato che, secondo la citata Determinazione Dirigenziale n. 456/2010, la validità dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto è stata subordinata al rispetto delle prescrizioni (di cui al sopraccitato punto 4), nella stessa elencate e che qui si intendono integralmente richiamate.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di una servitù di metanodotto sui terreni interessati dal tracciato dell'opera.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri - Usi Civici da SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea per un periodo di dodici mesi e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo) , onde assicurare così con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura di gas naturale per uso termoelettrico e di teleriscaldamento alla richiedente utenza industriale.

Visto il piano particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso le aree di asservimento e con il colore verde le aree di occupazione, con annessa offerta degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, relativo agli immobili siti nei Comuni di NOVARA e CASALINO (NO).

Visto che ai proprietari degli immobili interessati dalla procedura coattiva è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e asservimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., mediante comunicazione personale.

Dato atto che a seguito delle predette comunicazioni, non sono pervenute osservazioni scritte da parte degli aventi diritto.

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 1057 in data 26.10.2010, con il quale è stata autorizzata l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di NOVARA e CASALINO (NO) , necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto di cui all'oggetto.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. , con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 1057/2010, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, è stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, entro i termini di legge, solo alcuni proprietari degli immobili interessati hanno accettato le indennità determinate con il predetto provvedimento n. 1057/2010.

Viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalle seguenti Ditte concordatarie, proprietarie dei sotto elencati terreni interessati dall'opera di cui all'oggetto:

1. Comune di CASALINO (NO) - N.C.T. – Foglio n. 40 - mappali n. 5, 69, 71 e 73, nonché Foglio n. 39 - mappale n. 15 - indennità accettate di occupazione temporanea e di asservimento per complessivi € 28.291,14 – proprietaria – intestataria:

- Società Agricola AG.MA S.r.l. di Valeggio (PV) (ex Tenuta Graziosa S.p.A. di Pavia):

Ravvisata la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento diretto delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento accettate dagli aventi diritto.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 e dell'art. 26 commi 1, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., di effettuare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento diretto a favore delle Ditte concordatarie indicate in premessa, delle somme accettate a titolo definitivo e corrispondenti alle indennità di occupazione temporanea ed asservimento relative agli immobili interessati dai lavori di cui all'oggetto, così come individuati e descritti nell'Allegato n. 2 del Provvedimento Regionale n. 1057/2010 citato in premessa.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

La SNAM Rete Gas S.p.A. come previsto dall'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., trasmetterà copia del presente provvedimento agli aventi diritto indicati in premessa.

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 5

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 19 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta